

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO NONCHÈ DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RIFERITI AD ASFALTATURE, REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI, SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE ED IMPIANTI SEMAFORICI. VIE VARIE, VIGEVANO. PERIODO:15/11/2020 – 30/10/2024-

**CIG 8437610809**

\*\*\*

**Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.**

**AVVISO DI PREINFORMAZIONE INVIATO ALLA Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea IN DATA 23/07/2020 E SUL PROFILO DEL COMMITTENTE E all’Albo del Comune.**

**Il bando di gara viene pubblicato:**

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- sul profilo di committente Comune di Vigevano e Comune di Garlasco
- sulla Piattaforma Sintel di Arca Lombardia;
- su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali;
- sui siti del Ministero Infrastrutture e Trasporti e Piattaforma ANAC;
- all’Albo del Comune di Vigevano e della Centrale di Committenza (Comune di Garlasco)

\*\*\*

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

### **1. Oggetto dell’appalto**

L’Appalto ha per oggetto l’insieme di norme per la regolamentazione dell’appalto tra il Comune di Vigevano ed il Soggetto che risulterà aggiudicatario della gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio e dei lavori di che trattasi da svolgersi sul territorio comunale di Vigevano.

L’appalto consiste nel complesso di attività, interventi e lavori dettagliatamente specificati nel Capitolato speciale d’appalto (ALL. a) e in tutti gli Ulteriori elaborati tecnici che di seguito vengono riportati, che hanno il fine di conseguire efficaci ed efficienti risultati:

- RELAZIONE TECNICA ACCORDO QUADRO

-1° CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO ANTIGELO E SGOMBERO NEVE (ALL. b)

- ELENCO PREZZI UNITARI NEVE (ALL.c1)

- PREZZARIO REGIONALE OO.PP.. edizione 2020\* VOLUME 1.1 E 2.1. (ALL.c2 e c3)
- QUADRO ECONOMICO (ALL. d)
- ELENCO STRADE COMUNALI (ALL. e)
- QUADRO INCIDENZA MANODOPERA – (ALL. f)

## **2. Descrizione e Valore dell'appalto, base d'asta**

**2.1** La formula contrattuale prescelta dell'accordo quadro con un unico operatore contribuisce a rendere più flessibile l'attività contrattuale in relazione al presente appalto, considerate le attività di manutenzione previste ed il servizio neve, che richiedono di far fronte a bisogni non tutti esattamente quantificabili e programmabili nel tempo, con riferimento a prestazioni non stimabili a priori o preventivabili.

La stima ed il programma di interventi sono stati determinati sulla base delle previsioni di bilancio e dalle indicazioni ricavate in base agli interventi eseguiti negli anni precedenti, pertanto la spesa presunta attivabile è di Euro 1.900.000 oltre iva;

Pertanto l'importo a base di gara e del contratto in accordo quadro, al lordo del ribasso d'asta che verrà offerto, al netto di iva nella misura di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza interni e da interferenza, potrà essere nella misura massima di Euro **1.900.000,00**.

Su base annua sono stati stimati i seguenti importi oltre iva di legge:

- manutenzione ordinaria strade Euro 180.000
- servizio neve Euro 200.000,00
- ulteriore importo da finanziarsi all'occorrenza conseguenti ad eventi atmosferici di particolare rilevanza Euro 410.000

Prestazione principale: servizio neve

Prestazione secondaria: lavori di manutenzione.

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti, i lavori si intendono appartenenti alla categoria "OG 3".

• **2.2** Trattandosi di accordo quadro, in conformità a quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016, si segnala che l'incidenza del costo della manodopera viene stimato, per tutta la durata dell'appalto, come da documento "INCIDENZA COSTO MANODOPERA Allegato F)". L'esplicitazione del costo della manodopera è solo ed esclusivamente una indicazione. Inoltre, si puntualizza altresì che gli operatori economici possono applicare il CCNL che ritengono adeguato alla propria organizzazione di impresa, purché, ovviamente, detto CCNL sia stato stipulato da organizzazioni maggiormente rappresentative e che l'oggetto del CCNL copra integralmente le prestazioni oggetto del presente affidamento.

**2.3** Il pagamento del corrispettivo, nonché l'erogazione dell'anticipazione prevista dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 sono aspetti regolati nel Capitolato a cui si rinvia.

**2.4** L'appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.

## **3. Amministrazione aggiudicatrice e centrale unica di committenza**

- Denominazione della Stazione Appaltante: Comune di Vigevano Servizi Tecnici e del Territorio

Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II n. 25, 27029 Vigevano (PV)  
Telefono: +39 0381 2991  
Profilo del Committente: [www.comune.vigevano.pv.it](http://www.comune.vigevano.pv.it)  
PEC: protocollovigevano@pec.it  
Email: gr-amministrativo-llpp@comune.vigevano.pv.it  
RUP: Geom. Paolo Valentini mail: pvalentin@comune.vigevano.pv.it  
tel.0381/299252

- La presente procedura di gara viene gestita dalla Centrale di Committenza – Comune di Garlasco per il Comune di Vigevano, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

Denominazione della Centrale di Committenza: Centrale di Committenza – Comune di Garlasco

Indirizzo: Piazza Repubblica n. 11 – 27026 Garlasco (PV)

Telefono: 0382825254 Fax: 0382823040

Profilo del Committente: [www.comune.garlasco.pv.it](http://www.comune.garlasco.pv.it)

PEC: protocollo@pec.comune.garlasco.pv.it

Email: cdcgarlasco@comune.garlasco.pv.it

Rup di gara: Dott.ssa Anna Lucia Carella mail: acarella@comune.vigevano.pv.it tel. 0381/299383

#### **4. Tempo per l'esecuzione dell'attività oggetto del presente Disciplinare**

- L'Appalto ha durata di anni 4 (quattro), decorrenti dalla stipula del Contratto o dal verbale di consegna anticipata del servizio, nel caso in cui ne ricorrano gli estremi.
- Al fine di predeterminare per gli offerenti, in fase di gara, gli oneri dell'appalto, l'inizio del servizio è previsto inderogabilmente per il 15 novembre 2020.
- Considerata la durata massima prevista a norma dell'art. 54 del D.Lgs.50/2016 per gli accordi quadro per gli appalti nei settori ordinari, non può essere prevista alcuna proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.L.gs. 50/2016.

#### **5. Luogo di espletamento dell'Appalto**

Luogo dell'esecuzione del contratto è il territorio del Comune di Vigevano.

#### **6. Soggetti ammessi a presentare offerta**

- Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45 del Codice.
- Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
- È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
- I consorzi stabili, ove il contratto sia eseguito da imprese consorziate e non

direttamente dal consorzio, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto potrà trovare applicazione l'articolo 353 del codice penale.

- Nel caso di consorzi stabili, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
- Le aggregazioni aderenti al contratto di rete rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
  - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.
- A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
- Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al

RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

- Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, è consentita la partecipazione alla gara ancorché gli stessi non siano ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovrà inoltre contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- Per il caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi, dovranno in ogni caso essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.
- Fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione, salvo il caso previsto dall'art. 48, comma 7, come modificato dall'art. 8, comma 5, lett. a-bis), del D.L. n. 76/2020, convertito con legge 120/2020. In tal caso, qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'[articolo 45, comma 2, lettera b\)](#), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre

## **7. Requisiti di ordine generale e di idoneità per l'ammissione alla selezione**

- Gli operatori economici interessati, per poter essere ammessi alla selezione, dovranno dichiarare:
  - di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
  - di essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, ove applicabile, ovvero di essere iscritti in appositi albi o registri, secondo la disciplina dello Stato, diverso dall'Italia, in cui detti operatori sono stabiliti;
  - di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
  - di essere iscritti o di aver presentato richiesta di iscrizione nella "White list" (elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) prima della presentazione dell'offerta, per prestazioni per le quali è richiesta detta iscrizione.
- In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o consorzio stabile, i requisiti previsti dal punto 7.1 devono essere posseduti da ciascun operatore economico interessato.

## **8. Requisiti di capacità economico-finanziaria**

- Gli operatori economici interessati alla presente procedura di gara, al fine di dimostrare il possesso di adeguata **capacità economico-finanziaria** dovranno presentare dichiarazione attestante il fatturato globale nel settore di attività oggetto

dell'appalto realizzato nel periodo 2017 – 2019 non inferiore ad euro 500.000,00. In caso di associazione temporanea di imprese i requisiti di fatturato globale d'impresa dovranno essere posseduti per almeno il 70% dalla capogruppo, mentre per le mandanti è richiesto il possesso di almeno il 30% dello stesso, con una quota per ciascuna mandante non inferiore al 15%.

- Nel caso partecipazione alla gara di consorzi ordinari, si applica il punto 8.1
- Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili, si applica l'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016. Di conseguenza, il requisito di cui al punto 8.1 può essere dimostrato direttamente dal consorzio stabile, oppure attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dell'Appalto (c.d. cumulo alla rinfusa).

## **9. Requisiti di capacità tecnica**

• Gli operatori economici interessati alla presente procedura di gara dovranno possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica:

- aver svolto con esito positivo, per un periodo continuativo non inferiore a una stagione invernale (ossia da novembre a marzo) antecedente la data di pubblicazione sulla GUCE del bando di gara e comunque nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, almeno n. 3 servizi analoghi di sgombero neve e trattamento antigelo a favore di comuni o province aventi caratteristiche urbanistico/edilizie territoriali di tipologia cittadina con una popolazione complessiva, intesa come somma degli abitanti residenti, non inferiore a 60.000 abitanti (il numero di abitanti può essere raggiunto sommando gli abitanti di non più di quattro comuni gestiti). Ai fini dell'individuazione della popolazione il numero di residenti si considera pari a quello risultante dal documento ISTAT rilevante la popolazione al 31 dicembre 2019 o da altre rilevazioni ufficiali della Pubblica amministrazione. In caso di associazione temporanea di imprese i requisiti d'impresa dovranno essere posseduti per almeno il 70% dalla capogruppo e per il restante 30% dalle mandanti, con una quota per ciascuna mandante non inferiore al 15%. Le percentuali sono da calcolarsi sul numero abitanti.
- iscrizione SOA cat. OG 3, class.III;
- impegnarsi ad avere un ricovero mezzi, attrezzature, materiale e quanto altro necessario nel territorio del comune di Vigevano o nel raggio di Km. 5,00 dal confine dello stesso entro il 15 novembre 2020;
- Nel caso di partecipazione in raggruppamento orizzontale il requisito indicato al punto 9.1 (i) e 9.1 (ii) dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall'operatore economico indicato come mandatario;  
il requisito di cui ai punti 9.1(iii) può essere posseduto indistintamente da qualsiasi operatore economico componente il raggruppamento;
- Nel caso di partecipazione alla gara di consorzi ordinari, si applica il punto 9.2.
- Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili, si applica l'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016. Di conseguenza, i requisiti di cui ai punti 9.1 possono essere dimostrati direttamente dal consorzio stabile, oppure attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dell'Appalto (c.d. cumulo alla rinfusa).
- E' ammesso il raggruppamento verticale.

## **10. Avvalimento**

È ammesso l'istituto dell'avvalimento. In tal caso, per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata, a pena di esclusione, la documentazione e le dichiarazioni previste dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. Si applicano i limiti all'utilizzo di tale istituto previsti da detta norma.

## **11. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente essere registrati al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" da produrre in sede di partecipazione alla gara.

## **12. Subappalto**

- La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. V, con la sentenza emessa in data 26 settembre 2019, nella causa C-63/18, ha affermato l'anomalia della disposizione dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 che limita il ricorso al subappalto applicandovi indiscriminatamente un tetto massimo (allo stato, per effetto del D.L. n. 32/2019, pari al 40% del valore del contratto).

Si evidenzia che le sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea hanno efficacia *erga omnes* ed implicano, per le autorità giudiziarie e per quelle amministrative di uno Stato membro, il divieto di applicare il regime legale interno dichiarato incompatibile con la disciplina comunitaria (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 2 marzo 2005, n. 4466; Corte Costituzionale, 11 luglio 1989 n. 389; Corte Costituzionale 23 aprile 1985 n. 113; CGUE C-101/91). Tale impostazione è stata di recente ribadita dalla stessa Corte di Giustizia che ha affermato che *"come stabilito in più occasioni dalla Corte, tale obbligo di disapplicare una disposizione nazionale contraria al diritto dell'Unione incombe non solo sui giudici nazionali, ma anche su tutti gli organismi dello Stato, ivi comprese le autorità amministrative, incaricati di applicare, nell'ambito delle rispettive competenze, il diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 1989, Costanzo, 103/88, EU:C:1989:256, punto 31; del 9 settembre 2003, CIF, C-198/01, EU:C:2003:430, punto 49; del 12 gennaio 2010, Petersen, C- 341/08, EU:C:2010:4, punto 80, e del 14 settembre 2017, The Trustees of the BT PensionScheme, C-628/15, EU:C:2017:687, punto 54)*. La Corte di Giustizia tuttavia, al punto n. 40 della propria decisione del 26 settembre 2019, ha valutato la contrarietà alla disciplina comunitaria del divieto di subappalto oltre la soglia prevista dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto non consente alle amministrazioni di svolgere opportune valutazioni caso per caso. Ne consegue che una limitazione al subappalto sembra possibile.

- Alla luce di quanto segnalato al precedente punto 12.1, il subappalto è ammesso per tutte le prestazioni dell'Appalto oggetto del presente contratto.
- Nel caso in cui gli operatori economici concorrenti intendano far ricorso al subappalto, secondo i limiti indicati dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e fermo

restando quanto sopra previsto, dovranno indicare nel DGUE i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare. In assenza di tale indicazione, il subappalto, in fase esecutiva non potrà essere autorizzato e, qualora riguardi attività che non può essere svolta dal concorrente in ragione di quanto gli è consentito in base alla propria struttura (atto costitutivo e statuto), determinerà l'esclusione del concorrente in quanto l'offerta non potrebbe che essere considerata parziale.

### **13. Garanzia provvisoria**

- In considerazione della tipologia e specificità della procedura e del fatto che ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, l'offerta, nel rispetto delle disposizioni vigenti e di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato dell'accordo quadro .
- Si applicano le riduzioni del valore della garanzia provvisoria disciplinate dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. In tali casi, il concorrente è tenuto a dichiarare in sede di domanda di partecipazione il possesso dei titoli per beneficiare delle relative riduzioni, nonché a documentarne il possesso.
- Unitamente alla garanzia provvisoria, qualunque sia la forma prescelta dall'operatore economico partecipante, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010 e che abbiamo i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, contenente l'impegno a rilasciare a richiesta del concorrente, in caso di aggiudicazione, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e al rilascio della cauzione di cui al successivo punto 14. Tale previsione non si applica, in virtù dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, alle micro, piccole e medie imprese o ai raggruppamenti e consorzi ordinari costituiti solo da micro, piccole e medie imprese.
- Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
- La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
- La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
  - in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;



- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato o aziende autorizzate;
- nel caso in cui si intenda adempiere alla presentazione della garanzia in discorso in contanti, bonifico, titoli del debito pubblico o assegni circolari, vengono di seguito indicate le coordinate della Tesoreria della Stazione Appaltante: BANCO BPM Filiale di Vigevano - P.zza Martiri della Liberazione n. 2 - Dip. 1517 IBAN IT61J050342300000000010962 ;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
  - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
  - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
  - [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
  - [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)
- In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- se del caso, essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, al solo consorzio;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
- La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
  - in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale.
- In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.
- In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
  - in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D. Lgs. n. 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
  - in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
- Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
- È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva **solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta**. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
- È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
- Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
- Nel caso in cui la procedura di gara dovesse avere durata superiore a quella prevista per la vincolatività dell'offerta (180 giorni), verrà richiesta un'estensione della garanzia oggetto del presente punto 13.

#### **14. Garanzia definitiva**

- L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.

Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, salve le maggiorazioni previste dal citato art. 103. L'importo della garanzia definitiva può beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, sussistendone i presupposti ivi previsti. In particolare, si ricorda che, per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 56/2017 all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, la riduzione al 50% della garanzia definitiva opera automaticamente per gli operatori economici che hanno le caratteristiche di micro, piccola e media impresa (a tal fine, si rimanda alla definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. aa), del D. Lgs. n. 50/2016).

- La garanzia definitiva è costituita, con spese a totale carico dell'aggiudicatario, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010, nonché che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'appaltatore avrà l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui si avvarrà la stazione appaltante in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.
- Si applica l'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

### **15. Copertura assicurativa**

L'operatore economico aggiudicatario dovrà essere in possesso di polizza assicurativa, secondo quanto previsto nel Capitolato. Tali oneri restano a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

### **16. Validità delle offerte**

Gli operatori economici interessati sono vincolati a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, indicato al successivo punto 18. Nel caso in cui la procedura di gara dovesse avere durata maggiore, potrà essere richiesta ai concorrenti di confermare la vincolatività della loro offerta per un periodo di tempo ulteriore.

### **17. Sopralluogo**

- Il sopralluogo assistito nei luoghi di esecuzione del servizio non è obbligatorio considerata la loro accessibilità.

### **18. Termine e modalità di presentazione delle offerte**

- L'offerta, pena l'esclusione, dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 15/10/2020 alle ore 12:00

- La procedura di gara è gestita utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica SINTEL di Regione Lombardia, al quale è possibile accedere all'indirizzo [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).
- Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica di negoziazione SINTEL (nel seguito indicata come “piattaforma”). Per le indicazioni relative al funzionamento, all'accesso ed all'utilizzo della piattaforma si rinvia alla documentazione presente all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/strumenti-di-supporto>.
- Si raccomanda un'attenta lettura dei manuali dedicati agli operatori economici, in particolare “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL” e “Manuale per la partecipazione alle gare” allo scopo di inviare l'offerta in modo completo e tempestivo, evitando i rischi connessi agli aspetti tecnico-procedurali; i manuali citati costituiscono parte integrante della documentazione che disciplina la presente procedura di gara. Ulteriori indicazioni operative derivano dalle risposte alle domande frequenti, consultabili all'indirizzo all'indirizzo: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/strumenti-di-supporto>.
- Si precisa che l'offerta viene inviata validamente **solo dopo il completamento di tutti gli step** che formano il percorso guidato “Invio dell'offerta ad una procedura”, **pertanto si raccomanda di accedere tempestivamente al tale percorso verificando i contenuti e le modalità di inserimento della documentazione**, e di procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo, **evitando l'imminenza dello scadere del termine**.
- Si raccomanda altresì, **per gli operatori interessati non registrati alla Piattaforma SINTEL**, di **provvedere con adeguato anticipo alla registrazione**, posto i tempi di evasione delle richieste di registrazione non dipendono né dalla stazione appaltante, né dalla Centrale di Committenza.
- Ciascuna offerta dovrà essere composta dalle seguenti DUE buste telematiche:
  - Documentazione amministrativa (step 1);
  - Offerta Economica (step2).

#### **19. Contenuto della busta Documentazione amministrativa**

• Gli operatori economici partecipanti alla procedura dovranno inserire, nella busta Documentazione Amministrativa la seguente documentazione:

**domanda di partecipazione alla gara**, sottoscritta dal legale rappresentante, presentata secondo quanto indicato nel modello denominato Modulo 1, allegato al presente Disciplinare. L'utilizzo di tale modello non è vincolante per gli operatori economici. Nel caso di non utilizzo di detto modello, la domanda di partecipazione dovrà comunque contenere tutte le informazioni e dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, integrative del DGUE di seguito indicate:

- dichiarazione, a completamento del modello DGUE, in ordine all'assenza di ipotesi di grave errore professionale di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del D. Lgs. n. 50/2016;
- dichiarazione, a completamento del modello DGUE, che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate nell'ambito della presente

procedura di gara sono veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis del D. Lgs. n. 50/2016);

- dichiarazione, a completamento del modello DGUE, di non aver alcuna iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti(art. 80, comma 5, lett. f-ter del D. Lgs. n. 50/2016);
- dichiarazione, a completamento del modello DGUE, di essere consapevole che conduce all'esclusione dalla gara la circostanza che la stazione appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che l'operatore economico non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del comma 4 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Si precisa che l'esclusione non opera quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 8 del D.L. n. 76/2020);
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
- di aver effettuato sopralluogo prima della presentazione dell'offerta nel rispetto del punto 17 che precede;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente Disciplinare, nel Capitolato e in tutti gli atti posti in gara;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;
- di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'affidamento e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla sua esecuzione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
- di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione messa a disposizione dalla Stazione Appaltante;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.

Si precisa che la domanda di partecipazione, in caso di raggruppamenti

temporanei e consorzi ordinari costituenti, dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, i concorrenti dovranno presentare copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza un operatore economico qualificato come mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In caso di consorzio ordinario già costituito, dovrà essere presentata copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto.

In caso di consorzi stabili, la domanda di partecipazione deve essere presentata dal consorzio e dalla consorziata indicata come esecutrice del servizio.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia autentica del contratto di rete.

**-Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo per l'istanza:** La domanda di partecipazione, secondo la risposta ad interpello n. 35 del 12 ottobre 2018 resa dall'Agenzia delle Entrate, deve essere corredata da imposta di bollo. L'omissione del versamento di detta imposta non comporta l'esclusione dalla gara, ma impone in ogni caso la relativa regolarizzazione. L'imposta di bollo pari ad €16,00 dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>. Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF firmata digitalmente dal sottoscrittore e qui allegata. L'imposta di bollo, deve riportare il riferimento al CIG di gara, (al campo 10 del modello \_F23 - inserire anno e CIG, al campo 12 descrizione - imposta di bollo per offerta, cod. ufficio TP8 - cod. tributo 456T).

**Documento di Gara Unico Europeo** relativo a tutti i soggetti partecipanti e componenti i diversi operatori plurisoggettivi, per la cui compilazione dovranno seguirsi le direttive impartite dal MIT collegandosi al sito: <https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/05/10/documento-gara-unico-europeo-procedure-compilazione-digitale>.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti costituenti, **apposita dichiarazione che contenga l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale** con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo, il rispetto della disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. Si precisa che tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese costituenti. A tale fine, può essere fatto riferimento al modello denominato Modulo 2, allegato al presente Disciplinare.

Resta inteso che l'utilizzo di detto modello non è vincolante per gli operatori economici

In caso di consorzi ordinari costituenti, apposita dichiarazione che contenga l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire il consorzio. Si precisa che tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di

imprese costituenti. A tale fine, può essere fatto riferimento al modello denominato Modulo 2, allegato al presente Disciplinare. Resta inteso che l'utilizzo di detto modello non è vincolante per gli operatori economici.

**eventuale procura**, in copia autentica, nel caso in cui la presentazione dell'offerta avvenga da parte di procuratori;

**eventuale documentazione**, conforme a quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, relativa ad eventuale ricorso all'avvalimento da parte del concorrente;

**PassOE** rilasciato dal sistema AVCpass;

**garanzia provvisoria** di cui al punto 13 che precede e impegno al rilascio della garanzia definitiva di cui al punto 13.3;

**dichiarazione di cui al punto 9.1** (iii) ed eventuale documentazione attestante l'avere a disposizione un ricovero mezzi, attrezzature, materiale e quanto altro necessario nel territorio del comune di Vigevano o nel raggio di Km. 5,00 dal confine dello stesso entro il 15 novembre 2020;

**documentazione attestante il possesso della certificazioni di qualità e/o** altro previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

**F23** per il pagamento della marca da bollo (ufficio TP8 codice Tributo 456 T)

**Informativa privacy per gare e contratti:** Ciascun operatore economico interessato alla presente procedura di gara deve prendere atto della INFORMATIVA, mediante restituzione della stessa debitamente sottoscritta.

- Nel caso in cui vi fosse una situazione di controllo di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico offerente dovrà inserire nella busta documentazione amministrativa, in aggiunta alle dichiarazioni e alla documentazione sopra indica, anche ulteriore documentazione, da denominare "Situazione di Controllo", contenente la documentazione e informazioni utili a dimostrare che l'eventuale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

- Si ricorda che le dichiarazioni rese attraverso file originali digitali o attraverso scansioni di documenti cartacei devono essere (questi ultimi oltre che muniti di dichiarazione di conformità all'originale) in formato .pdf, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e completate da almeno una copia del documento di identità del sottoscrittore. Si segnala che la Piattaforma SINTEL accetta sia firme PAdES, sia firme CADES. Non saranno accettate, e quindi considerate come non apposte, firme apposte con altre modalità.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va inserita, come sopra ricordato, la relativa procura.

In caso di R.T.I. o consorzio NON ancora costituiti tutti i documenti facenti parte della documentazione amministrativa dovranno essere firmati, a pena di esclusione, da tutti i legali Rappresentanti degli Operatori Economici facenti parte dell'R.T.I. o del Consorzio costituendo.

- **A pena di esclusione, la documentazione amministrativa non deve contenere alcun elemento che direttamente od indirettamente riveli contenuti dell'offerta economica.**

## **20. Contenuto della busta Offerta Economica**

**20.1** Nella busta telematica relativa all'Offerta Economica deve essere inserita

l'offerta economica. A tal fine, all'interno della Piattaforma SINTEL dovranno

essere inseriti, nell'apposita schermata generata dal sistema, i seguenti dati:

- campo “Offerta economica”: indicazione del prezzo offerto, in ribasso rispetto ai prezzi posti a base di gara di cui all'art. 2.1 del disciplinare di gara.
- campo “di cui costi del personale”: il valore del costo del personale quantificato dall'operatore economico ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;
- campo “di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico” il valore dei costi afferenti l'attività di impresa ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;
- campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”: il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze, pari ad Euro 0
- Si precisa che solo l'aggiudicatario dovrà versare l'imposta di bollo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

**20.2** Al termine di tutti gli inserimenti, al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma SINTEL genera automaticamente il “Documento d'offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. **L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale. Anche l'offerta economica dovrà essere strutturata in file in formato .pdf e la relativa sottoscrizione digitale dovrà avvenire con firme PAdES o firme CADES, in quanto formati accettati dalla piattaforma SINTEL. Non saranno accettate, e quindi considerate come non apposte, firme digitali effettuate con altre modalità.**

**È necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in SINTEL del “Documento d'offerta” debitamente firmato digitalmente.**

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del “Documento d'offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nel “Manuale di supporto all'utilizzo di SINTEL per Operatori Economici”, scaricabile gratuitamente all'indirizzo

<http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali> o all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/strumenti-di-supporto>

**20.3** Si ricorda che in caso di **raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d'impresa costituenti, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta**, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d'impresa.

**20.4** Si richiama l'attenzione degli operatori anche rispetto all'indicazione del **costo della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendali**. Secondo infatti i più recenti orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato e del Consiglio di Giustizia Amministrativa, tale parametri **non possono essere oggetto di soccorso istruttorio**.

## **21. Criterio di valutazione delle offerte**



**21.1** L'aggiudicazione sarà effettuata mediante l'utilizzo del criterio del minor prezzo determinato: mediante ribasso percentuale sui prezzi posti a base di gara ai sensi dell'art. 95, del D. Lgs. n. 50/2016

**21.2** Ai sensi dell'art. 95, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la scelta del criterio del prezzo più basso è motivata dal fatto che il presente appalto rientra tra i casi di cui al comma 4 lett.b) e la gara viene indetta in base a un progetto esecutivo ben dettagliato e preciso relativamente al servizio di sgombero neve.

## **22. Procedura di aggiudicazione e proposta di aggiudicazione**

**22.1** Il RUP procederà, in seduta pubblica che si terrà in data 15/10/2020 alle ore 13,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Garlasco – Piazza Repubblica, 11 - 27026, all'apertura delle offerte tempestivamente pervenute, all'esame della documentazione contenuta nella "Busta Amministrativa" e all'ammissione concorrenti, che potrà avvenire con riserva in caso di necessità di verifiche sulle dichiarazioni rese o nel caso di soccorso istruttorio.

**22.2** È fatta salva la possibilità di sospendere e aggiornare la seduta di gara ad altra ora o ad un giorno successivo. Di ciò, sarà, se del caso, data comunicazione a tutti gli operatori economici che avranno presentato offerta.

**22.3** Concluso l'esame della documentazione contenuta nelle "Busta A - Amministrativa" e ammessi i concorrenti, il RUP, procederà sempre in seduta pubblica della cui data e ora si sarà data notizia con preavviso non inferiore a 24 ore a tutti i concorrenti, all'apertura della "Busta B – Economica e, data lettura delle offerte economiche, verrà predisposta la graduatoria complessiva.

**22.4** Nel caso in cui l'offerta migliore non presentasse profili di sospetta anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, il RUP individuerà l'offerta migliore, nella suddetta seduta pubblica, e procederà con la proposta di aggiudicazione. Nel caso in cui invece l'offerta migliore dovesse essere sottoposta al procedimento di verifica di anomalia, la seduta di gara verrà chiusa e il RUP procederà alle operazioni di verifica di anomalia anche con il supporto di una eventuale commissione all'uopo nominata. Conclusa tale verifica, in ulteriore e successiva seduta pubblica, il RUP disporrà la proposta di aggiudicazione ovvero sarà disposta l'esclusione dell'offerta migliore ove quest'ultima, all'esito del suddetto procedimento di verifica, non risultasse congrua. In quest'ultima ipotesi, si procederà con riferimento all'offerta giunta seconda in graduatoria secondo quanto sopra indicato.

La soglia di anomalia verrà calcolata qualora dovessero giungere almeno 5 offerte valide. Qualora ciò non avvenisse, potrà comunque essere attivata la verifica di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016.

**22.5** Verrà in ogni momento disposta l'esclusione in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

### **23. Aggiudicazione e stipula del contratto**

**23.1** Conseguentemente a quanto descritto al punto precedente, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 il RUP formulerà la proposta la proposta di aggiudicazione.

**23.2** L'organo competente del Comune di Vigevano, verificato quanto di competenza, procederà all'aggiudicazione della procedura di gara.

**23.3** Il contratto, salvo il periodo di *stand still* previsto dall'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, sarà stipulato entro 60 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione.

### **24. Soccorso istruttorio**

**24.1** Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione o del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda di partecipazione e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa alla regolarizzazione.

**24.2** In tal caso, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

**24.3** In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

**24.4** Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

### **25. Chiarimenti**

**25.1** Potranno essere presentate richieste di **chiarimenti entro le ore 12.00 del giorno 7/10/2020 2020 unicamente tramite piattaforma SINTEL.**

**25.2** Le risposte ai quesiti saranno pubblicate, in forma anonima, mediante la piattaforma SINTEL, entro il termine ultimo di sei giorni prima dalla data di presentazione delle offerte (entro le ore 24:00 del 9/10/2020), in conformità a quanto stabilito dall'art. 74, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

### **26. Documentazione di gara**

La documentazione di gara è disponibile sul profilo del Comune di Vigevano, della Centrale unica di committenza (ai rispettivi siti web indicati al punto 3 che precede) e sulla Piattaforma SINTEL.

### **27. Controversie**

Qualsiasi controversia relativa alla presente procedura di gara è devoluta al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, ex art. 119 e 120 cod. proc. amm..

### **28. Ulteriori disposizioni**

**28.1** Tutti i documenti presentati, a pena di esclusione, dovranno essere predisposti in conformità al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. La sottoscrizione dei documenti dovrà avvenire da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o dal soggetto dichiarante qualora diverso dal legale rappresentante o dall'amministratore munito di potere di rappresentanza.

**28.2** La verifica delle dichiarazioni rese verrà effettuata tramite AVCpass.

**28.3** La presente procedura è esonerata all'obbligo di contribuzione in favore di ANAC.

**28.4** La Stazione Appaltante può richiedere, fatto salvo il principio della par condicio, chiarimenti ed integrazioni alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati con dichiarazioni sostitutive. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false, si procederà, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, alla revoca degli atti eventualmente già adottati.

- Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate.
- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.
- Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune di Vigevano potrà decidere di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'aggiudicatario sarà assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010.
- La stipula del contratto avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.
- Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, nei casi di cui al comma 1 di tale norma, i Comuni si riservano di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario.
- Eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara nonché eventuali informazioni complementari inerenti la gara, oltre che sui siti indicati nel presente Disciplinare, saranno oggetto di pubblicazione con le medesime formalità con cui è stato pubblicato il bando di gara.
- Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Paolo Valentini, contattabile ai recapiti di cui al punto 3 del presente disciplinare.

Allegati:

- MODULO 1: modello domanda di partecipazione;
- MODULO 2: modello dichiarazione in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituenti;
- Patto di integrità
- DPR N. 16/4/2013 n. 62
- Codice Di Comportamento Del Comune di Vigevano
- Informativa alla Privacy Comune di Vigevano

- Contratto attuativo riferito al servizio neve periodo 15 novembre 2020 – 30 marzo 2021, che sarà di immediato affidamento contestualmente all'aggiudicazione, considerato che il servizio neve deve essere avviato il 15 novembre 2020.

\* \* \*

### **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

Il Comune di Garlasco tratterà i dati personali conferiti in occasione della partecipazione alla presente procedura ai sensi del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell'istanza di partecipazione, valutazione dell'offerta ed in ogni caso, avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, compresa l'attività di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato con la presentazione dell'istanza.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato, anche qualora non si proceda all'aggiudicazione del contratto e, successivamente alla scadenza dei termini di prescrizione/decadenza dell'attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare, del Contitolare o delle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare e Contitolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i presupposti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il Contitolare dei dati: Comune di Garlasco

Responsabile del Trattamento: dott. Fabio Mario Scevola.